

Risposta all'interrogazione n. 5-04811 dell'On. Peluffo

Sulla base di quanto richiesto nell'interrogazione n. 5-04811 presentata dall'On. Peluffo, si forniscono i seguenti dati per consentire una adeguata risposta all'On. Interrogante.

A fronte dell'incapacità manifestata - nel mese di aprile 2010 - da parte della proprietà dell'area ex SISAS (TR Estate Due Srl), di assicurare il rispetto di un cronoprogramma di esecuzione dei lavori di bonifica all'interno della predetta area comunicato agli Uffici competenti della Commissione Europea, la Regione Lombardia richiedeva la dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle discariche "A" e "B" dell'area ex SISAS sita nel territorio di Pioltello e Rodano.

In data 16 aprile 2010 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato (fino al 30 aprile 2011) lo stato di emergenza ambientale in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche "A" e "B" dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei Comuni di Pioltello e Rodano, e con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010 veniva designato, nella persona dell'Avv.to Luigi Pelaggi, il Commissario Delegato all'attuazione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla rimozione dei rifiuti dalle predette discariche.

In data 18 e 24 giugno 2010 la società TR Estate Due S.r.l. con proprie comunicazioni manifestava la volontà di retrocedere le aree al soggetto pubblico - individuato, nel predetto Accordo di Programma, nella Regione Lombardia - per motivazioni legate all'interpretazione dell'Accordo di Programma in questione, rendendosi disponibile a proseguire le attività di bonifica per 90 giorni.

Il Commissario Delegato è stato, quindi, costretto ad attivare le procedure sostitutive assumendo il ruolo di stazione appaltante, contestualmente disponendo che la Società TR Estate Due S.r.l. realizzasse alcune infrastrutture e continuasse la rimozione dei rifiuti.

Con proprio decreto n. 2 del 19 luglio 2010, a seguito della validazione - da parte del Responsabile Unico del Procedimento - del progetto stralcio per la rimozione dei rifiuti dalle discariche "A" e "B" dell'area ex SISAS, il Commissario Delegato approvava il bando di gara, ad evidenza pubblica, basato sul criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'esecuzione dei servizi attinenti la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ubicati nelle discariche "A" e "B" sopra richiamate, bando regolarmente pubblicato su GUCE, GURI, BURL, nonché su due testate giornalistiche a livello nazionale e due testate giornalistiche a livello regionale.

In particolare, il bando di gara prevedeva, tra l'altro, la rimozione dei rifiuti dalle discariche "A" e "B", l'individuazione degli impianti italiani e stranieri per lo smaltimento degli stessi, eccezion fatta per alcune opere che, in attesa dello svolgimento della gara, dovevano essere realizzate dalla proprietà (TR Estate Due S.r.l.)

A seguito del pubblico incanto, la ATI Daneco Impianti - Innovambiente Puglia risultava aggiudicataria dei lavori di che trattasi, giusta i verbali di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva redatti dalla apposita Commissione di gara nominata con decreto commissariale n. 5 del 30 agosto 2010.

Il progetto posto a base di gara prevedeva, per un migliore e celere smaltimento, in conformità al documento depositato in data 9 giugno 2010 presso la Commissione Europea relativo ad una proposta di intervento di bonifica da effettuare nell'area ex SISAS, un trattamento dei rifiuti di tipo essenzialmente fisico, mediante l'utilizzo di macchine quali trituratori e miscelatori al fine di conseguire una omogeneizzazione e strutturazione della matrice nerofumo, con confezionamento in "big bags".

In data 15 settembre 2010 la società TR Estate Due S.r.l. redigeva in contraddittorio con i rappresentanti della struttura Commissariale apposito verbale di constatazione e consegna della aree oggetto dell'intervento.

Il contratto di appalto con l'ATI veniva stipulato il 16 settembre 2010 e prevedeva l'esecuzione di tutti i servizi in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del verbale di inizio attività che avveniva in data 18 settembre 2010.

In data 28 ottobre 2010, con propria nota DCPC 007257, il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentava al Commissario Delegato che la Commissione Europea aveva modificato la propria posizione rispetto a quella precedentemente manifestata nella riunione del 9 giugno 2010.

In particolare, il coordinatore della struttura italiana di missione rappresentava come, da contatti intercorsi con i servizi della Commissione europea, il deferimento dello Stato Italiano alla Corte di Giustizia avrebbe potuto non avere luogo solo qualora si fosse giunto al completamento dei lavori di rimozione dei rifiuti dalle discariche "A" e "B" entro il 31 gennaio 2011, sottolineando come fosse *"di estremo interesse il proseguimento dell'obiettivo del termine anticipato della bonifica che se raggiunto consentirebbe di scongiurare definitivamente un ingentissimo danno erariale."*

In conseguenza, con propria nota del 12 novembre 2010, il Commissario Delegato invitava il RUP a voler adottare ogni iniziativa utile al fine di corrispondere a quanto segnalato e richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione -

Procedure di infrazione comunitarie con la nota prima richiamata; in ossequio a quanto sopra il RUP, in data 16 novembre 2010, chiedeva alla Direzione Lavori di invitare l'impresa esecutrice ad intraprendere ogni azione tale da consentire il rispetto della tempistica ipotizzata nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In pari data, la Direzione Lavori disponeva affinché l'ATI presentasse senza alcun indugio apposito programma dettagliato dei lavori idoneo a soddisfare l'esigenza della Amministrazione di ultimare le prestazioni entro il termine del 31 gennaio 2011.

Ed infatti, in data 17 novembre 2010 l'ATI affidataria presentava apposita proposta di accelerazione dei termini che prevedeva il termine della attività di rimozione dei rifiuti dalle discariche "A" e "B" – eliminando, quindi, la causa a base della procedura di infrazione - entro la data segnalata ed il completamento delle attività di smaltimento finale nelle settimane successive.

La Direzione Lavori ed il RUP, in data 17 novembre 2010, esprimevano il proprio parere favorevole sulla proposta avanzata e conseguentemente, il medesimo giorno, il Commissario Delegato disponeva l'utilizzo del nuovo cronoprogramma predisposto dall'ATI al fine di perseguire l'obiettivo della rimozione dei rifiuti entro il 31 gennaio 2011 e scongiurare il deferimento dello Stato Italiano alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia, nella sua qualità di produttore del rifiuto, come contemplato dagli atti di gara e dalla legislazione vigente, nell'ambito delle responsabilità sulla stessa gravante sotto tale veste, in data 30 novembre 2010, sottoponeva alla Direzione Lavori l'intenzione di attribuire ai **rifiuti non pericolosi**, a valle del trattamento meccanico approvato in data 2 novembre 2010, il Codice CER 191212 (*altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211**). In pari data, la Direzione Lavori, in considerazione della procedura ipotizzata dall'ATI segnalava la richiesta al Commissario Delegato ed al RUP.

Il Commissario Delegato reputava opportuno richiedere, sulla proposta avanzata dall'ATI, apposito parere ai seguenti soggetti: Istituto Superiore di Sanità, Arpa Lombardia, Provincia di Milano ed agli esperti dell'ufficio commissariale, Prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e Prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento.

L'Istituto Superiore della Sanità, con nota n. prot. 51006/AMPP-IA-12 esprimeva il proprio parere concludendo che "si ritiene, quindi, che il Codice CER 191212 sia più pertinente al caso di specie".

La Provincia di Milano, Direzione dell'Area Qualità Ambiente ed Energia, con nota 0218476/2010 del 1 dicembre 2010, riteneva idonea l'attribuzione del codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.

Gli esperti dell'ufficio commissariale, Prof. Beretta dell'Università degli studi di Milano e Prof. Andreottola dell'Università degli studi di Trento, con propria nota a firma congiunta del 1 dicembre 2010, esprimevano parere positivo all'attribuzione del Codice CER 191212 a valle del trattamento proposto.

L'ARPA Lombardia, con propria nota n. 168696 del 1 dicembre 2010, prendeva atto dei pareri resi dagli esperti universitari e dall'ISS rappresentando di non avere elementi aggiuntivi da proporre.

Il Commissario Delegato provvedeva, quindi, ad inoltrare alla Direzione Lavori i pareri acquisiti e la Direzione Lavori, con propria nota del 2 dicembre 2010, assentiva alla ipotesi formulata di attribuzione del codice CER 191212, fermo l'obbligo dell'ATI di attenersi scrupolosamente all'esecuzione "a regola d'arte" del trattamento proposto, e fatti salvi gli obblighi di legge a carico del centro di conferimento dei rifiuti della verifica di congruità, delle caratteristiche qualitative del materiale con l'idoneità del centro di conferimento e smaltimento stesso.

Con decreto n. 1/2011 del 10 gennaio 2011, il Commissario Delegato approvava le perizie di variante 1 e 2 dell'intervento in questione predisposte dalla Direzione Lavori e finalizzate al recepimento di alcune prescrizioni effettuate dall'Arpa Lombardia, al riconoscimento degli oneri conseguenti alla mancata predisposizione da parte della società TR Estate Due S.r.l. di tutte le dotazioni impiantistiche necessarie ed agli oneri conseguenti alla accelerazione dei termini di ultimazione dei servizi oggetto di appalto dovuta alle richieste della Commissione Europea.

Il 1° febbraio 2011 la Direzione Lavori procedeva, in contraddittorio con l'impresa affidataria, a constatare che a tale data le attività di rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche "A" e "B" erano state completate, allegando al verbale un apposito report fotografico, ed in pari data i rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dell'Arpa Lombardia redigevano apposito verbale di constatazione dell'avvenuta rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche "A" e "B". Analogo verbale di constatazione veniva effettuato dai rappresentanti della struttura Commissariale, Prof. Andreottola e Prof. Beretta.

Da segnalare che con le modifiche della normativa - d. lgs. n. 205 del 2010 del 3 dicembre 2010 di recezione della Direttiva 2008/98/CE - con cui è stato introdotto il criterio dell'"ecotossicità", le quantità dei rifiuti pericolosi sono notevolmente aumentate rispetto a quelle preventivate: da 30.000-50.000 ad oltre 100.000 tonnellate.

Il Commissario Delegato rimetteva con propria nota del 3 febbraio 2011 al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per il successivo invio alla Commissione Europea – una comunicazione con la quale si ribadiva la rimozione di tutti i rifiuti – pericolosi e non pericolosi – dalle discariche “A” e “B” ed il contemporaneo stoccaggio di circa 62.700 tonnellate di rifiuti pericolosi in aree appositamente attrezzate all’interno del sito ed in condizioni di massima sicurezza.

Alla data del 1° febbraio 2011, quindi, tutti i rifiuti venivano rimossi dal corpo delle suddette discariche “A” e “B”, eliminandosi ogni possibile ipotesi di contaminazione ambientale della falda sottostante le suddette aree. Più in particolare, circa 138.000 tonnellate di rifiuti (pericolosi e non) erano già state avviate agli impianti di accettazione finali, mentre la quota rimanente veniva allocata presso idonee aree di deposito temporanee, consentite ai sensi dell’ordinanza n. 3487/2010, e presso lo stesso sito.

Dette aree consistevano in :

- tre capannoni chiusi esistenti in sito;
- tensostruttura realizzata in opera;
- 5 aree in sito individuate nell’ambito della perizia di variante numero 2 prima richiamata. **La scelta di stoccare momentaneamente i rifiuti da smaltire e non inviarli direttamente all’estero, come richiesto dall’On. interrogante, era giustificata dalle difficoltà riscontrate dall’ATI affidataria nel rilascio delle apposite autorizzazioni transfrontaliere, condizione indispensabile per procedere allo smaltimento all’estero di rifiuti di qualsiasi tipologia, ovvero nella capacità di accettazione fisica e temporale da parte degli impianti di smaltimento finale. Inoltre, l’ATI aggiudicataria richiedeva alla struttura del Commissario la possibilità di depositare una minima parte residuale dei rifiuti (18.000 tonnellate) in alcuni impianti già in possesso di adeguata autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per operare il deposito preliminare (D15) di cui all’Allegato B al d.lgs. n. 152 del 2006.**

In relazione a quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni di idoneità al deposito temporaneo dei rifiuti confezionati in big bags nei suddetti impianti, rilasciate dai relativi responsabili, venivano emessi i decreti di autorizzazione di seguito riportati, al cui interno si esplicitavano le deroghe - e la relativa portata temporale - consentite dall’ordinanza commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall’articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.

Più in particolare, così come evidenziato in seguito, gli impianti per cui sono state concesse deroghe erano già dotati di autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e le uniche due deroghe concesse riguardano esclusivamente un incremento dei volumi depositati temporaneamente e, solo per un impianto, la possibilità di stoccare il rifiuto contrassegnato dal codice CER 191301*.

Con il Decreto 3/2011 del 16 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Solter S.r.l. (già autorizzato con decreto 12680 del 26 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in "big bags" sino a 9000 metri cubi ed alla possibilità di accettare rifiuti contrassegnati dal codice CER 191301*.

Con il Decreto 4/2011 del 18 febbraio 2011, relativo all'impianto della società Gamma Recupero S.r.l. (già autorizzato con decreto 396/2006 del 28 settembre 2006 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in "big bags" sino a 9000 tonnellate.

Con il Decreto 5/2011 del 4 marzo 2011, relativo all'impianto della società Ecoltecnica Italiana Spa (già autorizzato con decreto 11024 del 2 ottobre 2007 della Regione Lombardia per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi), veniva concessa una deroga al quantitativo massimo di rifiuti depositabili temporaneamente in "big bags" sino a 5000 metri cubi.

Nel frattempo, ad ogni modo, gli impianti di cui in precedenza avevano avanzato istanza alla Regione Lombardia per una proroga del limite temporale fissato nei decreti su richiamati e la Regione Lombardia con proprie note del 15 marzo 2011, aveva evidenziato che, nelle more del completamento dell'iter autorizzativo, non vi era alcuna controindicazione ad un intervento del Commissario teso a prorogare temporaneamente lo stoccaggio dei rifiuti presso i suddetti impianti.

Contestualmente, l'Arpa Lombardia con propria nota n. 37929 del 18 marzo 2011, non rilevava condizioni ostative al prolungamento dello stoccaggio provvisorio presso i suddetti impianti.

Sulla scorta di quanto sopra, il Commissario Delegato, sulla base delle specifiche richieste avanzate dalla ATI affidataria, adottava decreti di proroga del limite temporale del deposito presso gli impianti richiamati sino ai seguenti termini:

- Impianto Ecoltecnica Italiana 30 aprile 2011;
- Impianto Gamma Recupero 16 maggio 2011;

- Impianto Solter 21 maggio 2011.

Tutte le attività contemplate dal contratto in essere tra le parti e relative alla rimozione dei rifiuti dal corpo delle discariche "A" e "B", nonché al loro allontanamento definitivo dall'area ex SISAS (ad esclusione di alcuni interventi minimali di cui in seguito) avevano termine il giorno 27 marzo 2011, come risulta dall'apposito verbale di constatazione, redatto dall'ATI in contraddittorio con la Direzione Lavori e dal verbale della Commissione di Collaudo redatto in pari data.

Gli interventi minimali di cui in precedenza si è detto, consistevano nella rimozione di una modestissima quantità dei rifiuti ubicati in aderenza ad un metanodotto ubicato all'interno del corpo della discarica "A" ed in corrispondenza del confine dell'area ex Sisas con la linea ferroviaria ad alta velocità. Per entrambe dette aree venivano individuate dalle aziende interessate (Snam Rete Gas e Rete Ferroviaria Italiana), alcune prescrizioni tecniche finalizzate alla realizzazione dei lavori stessi, in condizioni di massima sicurezza, per le maestranze addette e per gli esercenti i relativi impianti.

L'ATI avanzava, quindi, istanza di proroga contrattuale di 55 giorni solo e limitatamente ai suddetti interventi che, a seguito di apposito parere favorevole della Direzione Lavori con propria nota del 16 marzo 2011, veniva rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento in data 16 marzo 2011.

Come da comunicazioni inviate dal Commissario Delegato al Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel mese di maggio 2011 è stato completato il trasferimento dei rifiuti dagli impianti di stoccaggio autorizzati in deroga dal Commissario Delegato a quelli di smaltimento finale.

Sempre nel mese di maggio 2011, su richiesta del Commissario Delegato, l'ATI affidataria rimetteva apposita nota di sintesi degli impianti di smaltimento utilizzati, delle ditte di trasporto dei rifiuti impiegate ed dei relativi quantitativi trasportati, per la pubblicazione sui siti INTERNET istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dei Comuni di Pioltello e Rodano.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nella discarica "BEFESA" di Nerva (Spagna), si informa che l'autorità competente dello Stato di destinazione dei rifiuti (Spagna) ha rilasciato la certificazione del corretto smaltimento dei rifiuti inviati a seguito della Notifica transfrontaliera n. IT 013587 (rifiuti non pericolosi) e della Notifica transfrontaliera n. IT 013588 (rifiuti pericolosi) e che, di conseguenza, la Regione Lombardia – a seguito del controllo documentale effettuato congiuntamente al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – ha disposto la liberazione della polizza fideiussoria stipulata

dalla ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia a garanzia del corretto adempimento delle prestazione di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne il secondo quesito dell'On. Interrogante, l'appalto assegnato all'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia è conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, come si può evincere dalla documentazione depositata presso l'Ufficio Commissariale all'atto sia della prequalifica che della gara d'appalto, svoltesi entrambe nel mese di agosto 2010.

In relazione, invece, alle attività di deposito temporaneo svolte dalle Società Ecoltecnica Italiana e Gamma Recuperi – richiamate dall'On. Interrogante - il Commissario Delegato si è avvalso, come già riportato precedentemente, dei poteri commissariali consentiti dall'Ordinanza Commissariale n. 3874 del 30 aprile 2010, ed in particolare dall'articolo 2, commi 1 e 2, in base ai quali il Commissario può adottare ogni iniziativa volta ad evitare soluzioni di continuità nello smaltimento dei rifiuti ed è, altresì, autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo di rifiuti.

Per ciò che concerne il successivo quesito posto dall'On. Interrogante, relativo al possibile declassamento dei rifiuti inviati in Spagna, non risulta che tale operazione sia stata messa in atto dall'ATI affidataria.

A riguardo, infine, degli ultimi quesiti sollevati nell'interrogazione in questione, ad oggi, non risultano a questa Amministrazione pericoli di salute per la cittadinanza residente nei Comuni dove è avvenuto lo stoccaggio dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che tutti gli impianti dove sono stati stoccati i rifiuti erano in possesso delle relative autorizzazioni allo stoccaggio delle tipologie di rifiuti conferite.

L'ultimazione dei lavori affidati all'ATI Daneco Impianti Srl – Innovambiente Puglia Srl, è stata certificata dalla Direzione Lavori con proprio verbale di constatazione del 28 luglio 2011.

Per ciò che concerne l'appalto affidato all'ATI Daneco Impianti – Innovambiente Puglia, si riassume di seguito la situazione relativa alla tipologia e quantità dei rifiuti smaltiti, nonché ai siti di smaltimento utilizzati.

Tipologie:

- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;

Quantità:

17 05 03*	1.909	tonnellate
19 13 01*	104.792	tonnellate
17 05 04	30.113	tonnellate
19 12 12	87.789	tonnellate
19 13 02	84.915	tonnellate

- Siti di smaltimento

	Nominativo Impianto	Luogo
1	ASIU	Piombino (LI)
2	BEFESA	Nerva - Spagna
3	CAVA CALCINATO	Calcinato (BS)
4	CONSORZIO CEREALIA	Cerea (VR)
5	ECODECO	Cavaglia (BI)
6	ECO-ENERGY	Noventa di piave (VE)
7	ECOLEVANTE	Grottaglie (TA)
8	ECOLTECNICA ITALIANA	Milano
9	ECOMAR ITALIA	Rosignano M.mo (LI)
10	ENKI	Alice Castello (VC)
11	FURIA	Caorso (PC)
12	GAMMA RECUPERI	Cornaredo (MI)
13	GEONOVA	Istrana (TV)
14	GEONOVA	Loria (TV)
15	GESTECO	Cividale del Friuli (UD)
16	HERAMBIENTE	Ravenna
17	INERTECO	Zevio (VR)
18	LA.FU.MET	Villastellone (TO)
19	LINEA AMBIENTE	Rovato (BS)

20	P-D INDUSTRIES	Puschwitz - Germania
21	PBR	Maclodio (BS)
22	PISTOIAMBIENTE	Serravalle Pistoiese (PT)
23	PLAMBECK	Bohlen - Germania
24	PRO-IN	Sommacampagna (VR)
25	SITA ITALIA	Peschiera Borromeo (MI)
26	SMC	Chivasso (TO)
27	SOLTER	Saronno (VA)
28	SOTRIS	Ravenna
29	SYSTEMA AMBIENTE	Inzago (MI)
30	SYSTEMA AMBIENTE	Montichiari (BS)
31	VALLESABBIASERVIZI	Agnosine (BS)
32	VITER	Saronno (VA)
33	WASTE ITALIA	Mariano Comense (CO)
34	XELA	Cortaccia (BZ)